

# GUIDA

ALLA

# FATTURAZIONE

2018

9

## CICLO ATTIVO

- Fattura elettronica obbligatoria: specifiche tecniche
- Rettifiche transfer pricing irrilevanti ai fini IVA

## CICLO PASSIVO


- Split payment: ultime modifiche
- Documenti emessi in seguito a verifica fiscale

## DOGANE E TERRITORIO

- Acquisti comunitari da parte di soggetti particolari
- Montaggio di arredi: luogo di tassazione

## GESTIONE CONTABILE E PROCESSI

- Settore dello spettacolo: regole e adempimenti
- Smartbox: il corretto trattamento



# BASTA SCHEDA CARBURANTE!

Passa a **enistation** Partita Iva.



**SCARICA L'APP**  
E INSERISCI I TUOI DATI

**PAGA IL RIFORNIMENTO**  
CON L'APP TUTTI I GIORNI H24

**RICEVI LA FATTURA**  
ELETTRONICA SULLA TUA @PEC

**LA FATTURA ELETTRONICA  
DEL CARBURANTE?  
FACILE E VELOCE CON UN TAP.**



Scarica da



Pagamento carburante con app in modalità Più Servito e Iperself. Il pagamento potrà avvenire solo tramite carta, ed esclusivamente a condizione che la carta appartenga ai circuiti Mastercard, Visa, Maestro e VPay, sia abilitata ai pagamenti online e sia stata emessa da un istituto emittente con sede legale in Italia. Info, condizioni ed Eni Station abilitate all'app su [enistation.com](http://enistation.com).

## SOMMARIO

## CICLO ATTIVO

**Fattura elettronica obbligatoria: specifiche tecniche**di Federico Gavioli ..... **5****Rettifiche transfer pricing irrilevanti ai fini IVA**di Marco Bargagli ..... **13**

## CICLO PASSIVO

**Split payment: ultime modifiche**di Walter Di Nitto ..... **17****Documenti rettificativi emessi in seguito a verifica fiscale: detrazione IVA oltre i termini**di Ciro Cesarano ..... **23**DOGANE  
e TERRITORIO**Acquisti comunitari da parte di soggetti particolari**di Francesco D'Alfonso ..... **29****Montaggio di arredi: luogo di tassazione**di Marco Bargagli ..... **36**GESTIONE  
CONTABILE  
e PROCESSI**Settore dello spettacolo: regole e adempimenti**di Ciro Cesarano ..... **40****Smartbox: il corretto trattamento**di Andrea Giardini ..... **46**

## SCADENZARIO

**1° Settembre - 15 Ottobre 2018** ..... **52**

## DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Fatturazione elettronica per il Tax free shopping
- Operazioni transfrontaliere: nuova comunicazione telematica
- Fatture generiche: condizioni di detraibilità
- Cessioni di beni e servizi: compilazione dei modelli INTRASTAT
- Crisi di liquidità e omesso versamento IVA
- Recupero del patrimonio edilizio e beni significativi
- Corretto trattamento del leasing finanziario
- Autoveicoli comunitari: procedura di immatricolazione e riflessi fiscali

### GUIDA ALLA FATTURAZIONE

#### EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

#### INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo [www.edicolaprofessionale.com/guidafatturazione](http://www.edicolaprofessionale.com/guidafatturazione)

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

#### REDAZIONE

Matteo Ferrara; Paola Boniardi

#### REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

#### FOTOCOPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

#### PUBBLICITÀ:



E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano  
n. 617 del 9 ottobre 2007

#### REDAZIONE

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione **GUIDA  
ALLA  
FATTURAZIONE**

Casella Postale 12055 - 20120 Milano  
telefono (02) 82476.085  
e-mail: [rivista.guidafatturazione.ipsoa@wki.it](mailto:rivista.guidafatturazione.ipsoa@wki.it)

#### AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono (02) 824761  
telex (02) 82476.799

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

#### ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).  
Servizio clienti: tel. 02 824761  
e-mail: [servizioclienti.ipsoa@wki.it](mailto:servizioclienti.ipsoa@wki.it)  
[www.servizioclienti.wki.it](http://www.servizioclienti.wki.it)

Abbonamento annuale: Euro 165,00

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi - Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

*oppure*

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento

#### DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016**, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.  
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.  
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).



Procedure operative

# Fattura elettronica obbligatoria: specifiche tecniche

di **Federico Gavioli** - *Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista*

## Novità


### Regole generali

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, il 30 aprile scorso, ha approvato le specifiche tecniche della nuova fattura elettronica obbligatoria in via generale dal **1° gennaio 2019** (Prov. Agenzia delle entrate n. 89757/2018). Il citato provvedimento ha definito le caratteristiche, nonché le specifiche tecniche, della fattura elettronica sia nei **rapporti B2B** sia in quelli **B2C**. Va, inoltre, ricordato che tale obbligo sarà anticipato al **1° luglio 2018** nel caso di subappalto nella PA.

## Cessioni di benzina e gasolio

Va evidenziato, tuttavia, che la disciplina di riferimento (D.L. n. 79/2018) modifica parzialmente le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 917, Legge n. 205/2017), prevedendo che l'entrata in vigore prevista per il 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica si applica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali la disposizione si applica dal 1° gennaio 2019.


## Schema di sintesi



**Schema di sintesi**


Il provvedimento in analisi definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei *file* al SdI, i controlli che tale sistema effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso.

Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, stipulato con un'Amministrazione pubblica.



Il **servizio web** genera un codice a barre bidimensionale (**QRCode**), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico".

**Schema di sintesi**

Trattamento dei dati	
	
✓	le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall'Agenzia delle entrate per consentire la consultazione e l'acquisizione dei <i>file</i> delle fatture
✓	le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall'utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario delegato
✓	in caso di attività di controllo (effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973), l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente)
✓	al fine di controllarne la coerenza, supportare gli operatori nella fase di liquidazione dell'IVA e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate si impegna a trattare i dati trasmessi con le comunicazioni, nonché quelli contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazioni, secondo i principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza
✓	soltanto gli operatori incaricati dei controlli in base alle norme vigenti, le cui operazioni sono compiutamente tracciate, possono trattare i dati acquisiti



## Fatturazione elettronica e "spesometro"

### Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2018, art. 1, comma 909, 915-917 e 928) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127/2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Come evidenziato nel dossier dal titolo "Legge di Bilancio 2018 - febbraio 2018" della Camera dei Deputi e del Senato che ha accompagnato l'approvazione della Legge di Bilancio 2018, nell'ambito dei rapporti tra privati (*business to business* - B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

### Esoneri

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel **regime forfetario agevolato** o che continuano ad applicare il **regime fiscale di vantaggio**.

In caso di **violazione** dell'**obbligo** di fatturazione elettronica, la fattura si considera non emessa e sono previste **sanzioni pecuniarie**.

### Adempimenti

Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti in Italia**, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o **ricevute fatture elettroniche**.

### Tracciabilità dei pagamenti

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti, è prevista la **riduzione** dei **termini di decadenza** per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad **operazioni di ammontare superiore a 500 euro**. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

### Dichiarazioni precompilate

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la **liquidazione periodica e annuale IVA**, la **dichiarazione dei redditi** e gli **F24** per i **versamenti**.

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI e alla SOSE non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

### SdI: gestione dall'Agenzia delle entrate

In particolare, la Legge di Bilancio 2018 integra la normativa di riferimento (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015), precisando che il Sistema di Interscambio (SdI), messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, è gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

**Soggetti non residenti identificati**

Inoltre, al dichiarato fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, è resa obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche mediante il SdI per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione) l'**obbligo di fatturazione elettronica**, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

**Intermediari**

Inoltre, è previsto che gli operatori economici, per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI, possono avvalersi di intermediari, ferme restando le **responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio**.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura.


Come già anticipato, sono esonerati dall'obbligo della fattura elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio).

**Processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche****Aspetti tecnico-operativi**

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il **formato XML** e il Sistema di Interscambio, già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche amministrazioni, seguendo le regole tecniche stabilite dal provvedimento in analisi e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dalla normativa di riferimento (D.M. n. 55/2013).

Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle c.d. notifiche d'esito committente (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

La **trasmissione dei file fattura elettronica al SdI** può essere effettuata mediante una **PEC, servizi web** e mobile messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa "*web service*" o trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare: i sistemi "*web service*" e "*FTP*" prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i *file* fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di "accreditamento" definita nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate in commento e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di *file* fatture elettroniche.

**Schema di sintesi****Compilazione del file fattura**

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel *file* della fattura il **campo "CodiceDestinatario"**, valorizzandolo con il **codice numerico di 7 cifre** ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del cessionario/committente.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente può valorizzare solo il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del *file* su apposita area *web* riservata dell'Agenzia delle entrate.

**Opzione alternativa**

Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico "*web service*" o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area *web* riservata dell'Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui il cessionario/committente prende visione della fattura nell'area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio *web* per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

**Controlli del SdI**


Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la **presenza**, all'interno del *file*, delle **informazioni obbligatoriamente previste** e, per alcune di essi, la **validità** (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale) e la **coerenza** (coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota IVA e dell'imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli, la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una "**ricevuta di scarto**".

Schema  
di sintesi

In tal caso, la **fattura** è **considerata non emessa**.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli, il SdI restituisce al soggetto trasmittente, al momento della consegna, una **ricevuta** in cui viene specificato il **buon esito** del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del *file*.



Oltre alla procedura *on line* già attiva dal luglio 2016, sarà resa disponibile un'**applicazione mobile** per **ambienti IOS e Android** in grado anche di leggere il QRCode sopra descritto, nonché un'**applicazione stand alone** installabile su PC.

### Data di emissione e ricezione della fattura elettronica via SdI

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel **campo "Data"** della **sezione "DatiGenerali"** del *file* della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie (ai sensi degli artt. 21 e 21 bis del Decreto IVA): la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli effettuati si considera non emessa.

### Ricevute

Nel caso di esito positivo dei controlli, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una **"ricevuta di consegna"** della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del *file*, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore